

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/422 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2016****relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013***[notificata con il numero C(2016) 1595]***(I testi in lingua italiana, slovacca e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visti il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione a seguito della revisione degli obiettivi prestazionali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione ⁽⁶⁾. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, nonché le informazioni pertinenti presentate nel quadro dei piani di prestazione rivisti. La valutazione ha tenuto altresì conto delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione. La valutazione dei tassi unitari del 2015 ha inoltre tenuto conto della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di prestazione rivisti per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 15 ottobre 2015.
- (5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie di rotta di Austria, Italia e Slovacchia sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).

- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.
- (7) Dato che i tassi unitari del 2015 interessati sono basati su piani di prestazione adottati dopo il 1° novembre dell'anno precedente il secondo periodo di riferimento, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la differenza nelle entrate dovuta all'applicazione temporanea del tasso unitario iniziale nel 2015 dovrebbe essere riportata nel calcolo del tasso unitario del 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta presentati per il 2015 in valuta nazionale (*) (codice ISO)
1	Austria	73,34
2	Italia	80,49
3	Slovacchia	54,99

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.